

AGENZIA REGIONALE DI SANITA'**DISCIPLINARE PER L'ATTIVITA' ESEGUITA PER CONTO TERZI****Art. 1****Ambito di applicazione**

1. Il presente disciplinare regola le attività eseguite dall'Agenzia Regionale di Sanità (ARS) per conto di committenti pubblici o privati a seguito di contratti o convenzioni (d'ora in avanti "*contratti?*") - che prevedano un finanziamento o un corrispettivo - aventi ad oggetto:
 - a) prestazioni di ricerca;
 - b) consulenza;
 - c) didattica, formazione e aggiornamento;
 - d) cessione di risultati di ricerca di cui ARS abbia la piena disponibilità;
 - e) qualsiasi altra prestazione a pagamento;
 - f) sponsorizzazioni e contributi.

Art. 2**Approvazione e stipulazione**

1. L'effettuazione di tutte le attività di cui all'art. 1 è comunque soggetta ad autorizzazione da parte del Direttore.
2. Periodicamente - di norma nella prima seduta utile - il Direttore informa il Comitato di Indirizzo e Controllo dell'Agenzia sullo stato di attivazione delle varie attività progettuali.
3. Il Direttore, valutati l'oggetto dell'attività da svolgere, la durata stimata e l'eventuale piano finanziario di massima autorizza la prestazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 82-bis della l.r. 40/2005 ed individua il responsabile del contratto, di norma nel dirigente proponente l'attività. Il responsabile del contratto indica eventualmente il responsabile scientifico dell'attività, ove ritenga opportuno che questi sia persona diversa.
4. Il responsabile del contratto - cui compete la sottoscrizione dell'atto - è individuato in un dirigente responsabile di Struttura o di Settore; il responsabile scientifico della ricerca può essere individuato nel personale (di ricerca, tecnico o amministrativo) di categoria non inferiore a "D", compreso quello titolare di Posizione Organizzativa.
5. Successivamente viene redatto e sottoscritto il contratto che viene trasmesso ai competenti uffici amministrativi per essere inserito nella procedura contabile e nel planning delle scadenze, fermo restando al responsabile contrattuale ed al responsabile scientifico la cura e la responsabilità del rispetto degli adempimenti previsti nel contratto.

Art. 3**Contenuto dei contratti**

1. I contratti - per le prestazioni di cui all'art. 1, c. 1, lettere da a) a e) - devono contenere le seguenti indicazioni e rispondere ai seguenti criteri:
 - a. indicazione del contraente con l'individuazione della sede amministrativa/legale, del domicilio fiscale, della partita IVA o del Codice Fiscale se il contratto non è rilevante ai fini IVA;
 - b. il responsabile del contratto e - ove diverso e necessario - il responsabile scientifico dell'attività;
 - c. individuazione dell'oggetto del contratto e del suo corrispettivo;
 - d. individuazione dei termini temporali per l'esecuzione del contratto;
 - e. per contratti di durata oltre la fine dell'anno solare, indicazione della competenza contabile anche con riferimento alle eventuali fasi o stati di avanzamento dell'attività così come indicate nel contratto stesso; in mancanza di esplicita indicazione nel contratto o di difficoltà interpretativa di quanto previsto contrattualmente, il dirigente responsabile del contratto dovrà trasmettere agli uffici amministrativi una scheda di dettaglio con tali indicazioni;
 - f. la definizione della disponibilità e dell'utilizzo da parte dei soggetti contraenti dei dati e/o del prodotto risultante dall'attività del contratto, in caso di prestazioni di ricerca.
2. I contratti che prevedono la possibilità di recesso, devono contenere l'individuazione esplicita dei termini per esercitare l'eventuale recesso dal contratto.
3. I contratti che prevedono il pagamento di penali da parte dell'Agenzia a qualsiasi titolo, devono riportare l'indicazione esplicita e l'ammontare esatto di detta penale, nel rispetto dell'art. 1382 del codice civile. Il pagamento di eventuali penali graverà sui fondi della struttura cui appartiene il responsabile del contratto, fatta salva l'eventuale rivalsa - su decisione del Direttore - nei confronti del responsabile del contratto cui sia imputabile l'inadempienza.
4. Per i contratti che prevedono rendicontazione ai fini del pagamento totale o a fasi o a stati di avanzamento, in caso di liquidazione per qualsiasi motivo inferiore alle spese già sostenute, la differenza dovrà essere compensata utilizzando per quanto necessario la quota di budget ordinario assegnata alla struttura cui appartiene il responsabile

del contratto. Il Direttore è il soggetto competente per la definizione di tale piano di rientro sentito il Dirigente del Settore competente in materia di attività finanziarie ed il Responsabile della Struttura cui appartiene il responsabile del contratto.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività con finanziamento da parte di Regione Toscana.

Art. 4

Determinazione del corrispettivo o del finanziamento

1. Nella determinazione del corrispettivo o del finanziamento (d'ora in avanti "corrispettivo") necessario per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1, c. 1 lettere da a) a e), deve essere assicurata la copertura dei costi effettivi da sostenersi a qualsiasi titolo per l'espletamento di tali attività.
2. Nei casi di prestazioni soggette a tariffe si dovrà tener conto, ove esistenti, dei tariffari vigenti presso gli enti locali e territoriali, dei tariffari approvati dagli ordini professionali e, in ogni caso, dei prezzi di mercato praticati per analoghe prestazioni.
3. Il corrispettivo, al netto di eventuale IVA, dovrà coprire inoltre una quota di prelievo di norma nella misura di almeno del 5 % destinata a "Spese generali" e per la eventuale alimentazione del fondo del trattamento accessorio del personale, secondo le vigenti norme contrattuali e di legge. La quota destinata a spese generali di funzionamento è resa disponibile come specifica risorsa per sostenere i costi generali e di funzionamento ed utilizzata nel rispetto della gestione stabilita per il budget. Questo comma non si applica – salvo diversamente disposto – ad attività progettuali finanziate da Regione Toscana.
4. Per particolari attività, anche su indicazione da parte del proponente del progetto, è facoltà del Direttore autorizzare attività per conto terzi in deroga ai valori ed a quanto previsto nel presente articolo.
5. Per quanto attiene il personale a tempo determinato assunto sui singoli progetti, devono essere imputati sul progetto stesso il costo e tutti gli oneri diretti ed indiretti, compreso le eventuali quote di trattamento accessorio.

Art. 5 Sponsorizzazioni e contributi

1. I ricavi da sponsorizzazioni ed i contributi derivanti da accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici o privati, sono portati in aumento di pari importo come risorsa nei modi definiti ai successivi commi.
2. Se i predetti ricavi sono concessi con finalizzazione e vincolo ad una specifica attività progettuale, la risorsa è resa disponibile per la medesima attività.
3. Se i ricavi non hanno vincoli specifici di destinazione, essi sono portati in aumento del Budget generale ed utilizzati nell'ambito dei programmi generali di gestione, inclusa l'eventuale alimentazione del fondo del trattamento accessorio del personale, nel rispetto della normativa in materia e dell'equilibrio di bilancio.
4. Le risorse sono rese disponibili solo alla ricezione da parte dell'Agenzia della comunicazione formale da parte del concedente e – se soggette a particolari condizioni di esecutività – solo dopo l'assolvimento di tali condizioni.
5. Il Dirigente del Settore competente in materia di attività finanziarie è il soggetto competente per queste operazioni.

Art. 6

Utilizzo del prodotto dell'attività di ricerca

1. Come indicato al precedente art. 3, c. 1, lett. f) il contratto la cui attività comprenda prestazioni di ricerca deve definire la disponibilità e l'utilizzo da parte dei soggetti contraenti dei dati e/o del prodotto risultante.
2. I responsabili del contratto dovranno prevedere o meno la pubblicabilità dei risultati e l'utilizzo dei dati, anche se soggette ad autorizzazione espressa da parte del committente e comunque nel rispetto della normativa in tema di privacy.